biamo lavoratori agricoli, là ne abbiamo in quantità: ce ne sono troppi, e non chiedono di meglio che di lavorare. È perciò che io diceva all'onorevole ministro: applichi senza esitare l'articolo 9 della legge, e vedrà che si otterrà un grande scopo: scopo di pacificazione sociale perchè daremo lavoro a questa gente che lo desidera onestamente, e scopo di utilità per l'economia del paese perchè faremo un passo nella risoluzione di questo problema dell'Agro romano.

E, onorevole Agnini, poichè le sue parole a mio riguardo, aspre o non aspre, non possono guastarmi il sangue, io non le raccoglierò, ma le ripeterò soltanto che sono sempre pronto a trattare con lei ed i colleghi la questione, e a risponderle in questa Camera e fuori tutte le volte che crederanno di apostrofarmi nel modo che loro meglio potrà piacere. *(Bene! Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Darò un semplice schiarimento. Sento il debito di dichiarare che, quando questa legge venne in discussione in seno alla Camera, perchè questa non è che un complemento di altra legge, che già si discusse lungamente, da questi banchi, io ed il mio collega Andrea Costa sostenemmo l'ordine d'idee, che oggi viene ad esser tradotto in parte in atto; lo sostenemmo parlando in pro di quell'ordine del giorno, che fu poi accettato dal ministro. Quindi, se per ora non prendiamo parte alla discussione di questo disegno di legge, egli è perchè se esso oggi si discute è conseguenza dell'aver noi, da questi banchi, reiteratamente costretto il ministro a consentire al nostro ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Zucconi ha chiesto di parlare.

Zucconi, *relatore.* Parlo per una dichiarazione in risposta all'onorevole Pantano. L'onorevole Pantano fa una rivendicazione a sè e alla sua parte, dell'ordine del giorno sulla proprietà collettiva, il quale venne votato nella seduta del 15 dicembre 1887. Ora mi permetta l'onorevole Pantano, per amore di verità e anche un poco di paternità, di dirgli che l'ordine del giorno fu proposto dalla Commissione, fu da me sostenuto, e soltanto emendato in piccola parte dall'onorevole Andrea Costa. Del resto eravamo d'accordo tutti. Ma quanto alla paternità non la si deve certo ricercare nei banchi dove siede l'onorevole Pantano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Chimirri, *ministro di agricoltura e commercio.* So grado agli onorevoli colleghi che hanno parlato dei suggerimenti dati al ministro di agricoltura e commercio, de' quali terrò debito conto; ma mi consentano che a quest'ora io non entri nel vasto pelago delle questioni di ogni natura nelle quali si sono con tanto ardore e competenza inoltrati. Il meglio sarà ch'io mi limiti a fare brevi osservazioni sul modesto disegno di legge in discussione.

Dico *modesto*, perchè con esso non si fa che interpretare un solo articolo della legge veramente importante, che fu votata nel 1888.

Nell'articolo 9 di questa legge vi era una lacuna. Non si dichiarava nettamente se il ricorso al Ministero contro la decisione degli arbitri nell'ipotesi ivi preveduta, competeva del pari agli utenti e ai proprietarii.

Nel silenzio della legge il Consiglio di Stato opinò che quel rimedio competesse solo ai proprietari.

L'onorevole Tittoni, per solito così misurato e corretto, censurò con vivaci parole questo avviso del Consiglio di Stato. Noi invece, rispettando il giudizio di quell'alto Consesso, che non si credè autorizzato di supplire al silenzio della legge, veniamo a correggerne il difetto, dichiarando che il ricorso compete tanto a' proprietari che agli utenti.

E con ciò facciamo opera di giustizia, avvegnachè, se interessati sono i proprietari, interessati sono gli utenti, e potendo il giudizio degli arbitri violare l'uno o l'altro degli interessi in lotta, è giusto che gli uni e gli altri possano reclamare al Ministero quando reputino leso il loro diritto.

Questa dunque è la sostanza e lo scopo dell'emendamento, che raccomandiamo al vostro suffragio.

Ma bisogna dare a questa disposizione effetto retroattivo! Onorevole Tittoni, io credo di no, e così opinò unanimemente questa e la precedente Commissione, per motivi che a me paiono inconfutabili.

Lasciamo da parte le teorie. La legge del 1888 dichiara che il giudizio arbitrale è inappellabile; questa è la regola. A questa regola si fanno due eccezioni; si concede il ricorso al Ministero, quando si verifica l'ipotesi dell'articolo 9; si concede il gravame alla Corte d'appello, quando si verifica l'ipotesi dell'articolo 10; ma tanto l'appello quanto il ricorso costituiscono rimedi eccezionali.

Ciò posto, nei casi in cui gli arbitri hanno deciso, e il ricorso fu dal Ministero reietto, non vi è retroattività che tenga. Anche nei casi in cui questa è ammessa dalla legge, si può applicare